



Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Ufficio Atti Normativi e Regolamenti a cura
Dott.ssa Maria Teresa Pirollo

RASSEGNA NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE

NOVEMBRE 2025

LA RASSEGNA NORMATIVA E' DISPONIBILE SUL SITO WEB DI ATENEO

[Link per la consultazione](#)

*edazione a cura dell'Ufficio Atti Normativi e Regolamenti a cura Dott.ssa Maria Teresa Pirollo;
Impaginazione e Pubblicazione a cura dell'Ufficio Contenzioso e Consulenza Legale Dott. Riccardo Crispino;
Mail di gruppo a cura dell'Ufficio Contenzioso e Consulenza Legale Dott. Riccardo Crispino;*



NORMATIVA E PRASSI

- **LEGGE 10 novembre 2025, n. 167 Misure** per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie. (GU n.265 del 14-11-2025)

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-11-10;167>

- **Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale Circolare** 14 novembre 2025 Attuazione dell'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Diversificazione di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica (GU n.272 del 22-11-2025)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/11/22/25A06260/sq>



GIURISPRUDENZA

- **TAR Veneto, sezione I, 20 novembre 2025, n. 2144** In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, è legittima la scelta della stazione appaltante di sottoporre a valutazione di anomalia le offerte che prevedano un ribasso superiore al 25% dell'importo a base di gara.

<https://www.eius.it/giurisprudenza/2025/6771378>

- **TAR Toscana, sezione III, 14 novembre 2025, n. 1856** In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) rappresenta un sistema di supporto alla stazione appaltante per la verifica dei requisiti, e non già un elemento costitutivo della legittima partecipazione alla gara, né il suo utilizzo può essere imposto a pena di esclusione, difettando un'espressa disposizione legislativa in tal senso.

<https://www.eius.it/giurisprudenza/2025/6641670>

- **Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 6 novembre 2025, n. 8642** Il Consiglio di Stato si pronuncia in materia di codice di comportamento nazionale del pubblico dipendente (d.P.R. 13 giugno 2023, n. 81), con specifico riferimento al divieto di effettuare qualsivoglia commento o intervento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza. Più specificamente, l'intervento dei Giudici di Palazzo Spada ha riguardato le nuove disposizioni relative all'utilizzo dei mezzi informatici da parte dei pubblici dipendenti poste a tutela della pubblica amministrazione. Nel respingere l'appello delle organizzazioni sindacali, volto a rinvenire nelle novelle regolamentari una lesione del principio di legalità e della libertà di manifestazione del pensiero, il Collegio ha precisato che l'impianto sanzionatorio delle norme introdotte risponde, in realtà, alla medesima ratio che anima l'ordinamento penale in tema di discriminazione. Nell'addivenire a tale conclusione, il Consiglio di Stato ha rinvenuto nelle previsioni censurate un insieme di principi fondamentali etici, politici e giuridici utili a garantire la stabilità e la coerenza del sistema legale. Su dette premesse, il massimo Giudice amministrativo ritiene che il d.P.R. in questione descriva in modo «adeguatamente percepibile da una collettività di persone» il contenuto «della condotta cui il dipendente deve conformarsi, il grado di lesività che la stessa deve raggiungere per incorrere nel giudizio di disvalore nonché il bene giuridico tutelato».

<https://dirittifondamentali.it/2025/11/21/il-consiglio-di-stato-interviene-in-tema-di-codice-di-comportamento-del-pubblico-dipendente-consiglio-di-stato-sez-iv-sentenza-6-novembre-2025-n-8642/>

- **Corte di cassazione, sezione tributaria, 3 novembre 2025, n. 29048** In tema di diritto tributario: 1) la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato "pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato "p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario; 2) la natura sostanziale, anziché processuale, della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 («Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»), all'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 («Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»), in materia di notificazione dell'avviso di accertamento, che a sua volta rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione dell'avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" invece che "p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

<https://www.eius.it/giurisprudenza/2025/6668547>

- **Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 30660 del 21 novembre 2025** In tema di rapporto tra professori universitari e aziende sanitarie, ai sensi degli artt. 5 d.lgs. n. 517/1999, 102 d.P.R. n. 382/1980, 1 legge n. 230/2005 e 2 legge n. 240/2010, i professori universitari di seconda fascia, a differenza di quelli di prima fascia, non hanno diritto all'attribuzione necessaria di incarico apicale di direzione di struttura complessa o semplice, avendo diritto a svolgere attività clinica solo se espressamente individuati a tal fine. L'attività assistenziale dei docenti universitari presuppone necessariamente il convenzionamento tra ASL e Università, non derivando automaticamente dall'attività di docenza né da intese generali tra gli Enti, ma rappresentando il frutto di un potere di codecisione tra il Direttore Generale dell'ASL e il Rettore che presuppone la sussistenza di tutte le condizioni organizzative, finanziarie e di compatibilità con la programmazione sanitaria. Non sussiste un diritto incondizionato allo svolgimento dell'attività assistenziale a prescindere dal convenzionamento o dall'incarico, neppure in applicazione dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 517/1999, che prevede una mera possibilità di affidamento di responsabilità e gestione di programmi ai professori di seconda fascia cui non sia stato conferito incarico direttivo, senza alcun automatismo e subordinatamente a specifiche determinazioni aziendali. Le ASL, nell'ambito dei propri poteri organizzativi e nel rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia assistenziale, possono legittimamente procedere a riorganizzazioni strutturali, compresa la modifica delle convenzioni attuative e la conversione di unità operative da direzione universitaria a direzione ospedaliera, senza che ciò integri violazione di diritti soggettivi dei singoli docenti al rinnovo del convenzionamento.

<https://simpliciter.ai/app/search/public/giurisprudenza/c9f1edf7-eb37-5342-8cee-b38b5d53cb61/cassazione/>